




Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III - Divisione 11^
Ufficio Trattamento Economico Accessorio

Roma, 30 MAR 2011



Ai Comandi Regionali
del Corpo forestale dello Stato
LORO SEDI

Alla Scuola
del Corpo forestale dello Stato
CITTADUCALE

e, p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Protocollo n. 3689
Allegato 1

OGGETTO: Trattamento di missione del personale del Corpo forestale dello Stato.
D.P.R. n. 164/2002 - art.7, commi 6 e 9.
Regime tributario da applicare al "rimborso forfetario".

Si rende noto a Codesti Uffici che è in corso di definizione un tavolo congiunto con le Amministrazioni del comparto sicurezza per la predisposizione delle modalità pratiche inerenti alla tassazione del "rimborso forfetario", alla luce delle disposizioni impartite dall'alt. 51, comma 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ed in conformità delle indicazioni fornite a riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria con nota n. 285 del 14.01.2011, che si allega alla presente.

Nelle more della definizione di un possibile scenario operativo, utile a disciplinare l'applicabilità, con effetto retroattivo, di tale tassazione agli emolumenti erogati a titolo di "rimborso forfetario" anteriormente all'anno in corso, sarà cura degli Uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'osservanza delle disposizioni emanate nella succitata nota, operando il predetto regime fiscale nel rispetto di quanto statuito dall'art. 51 del succitato T.U.I.R. per la quota che concorra a formare reddito da lavoro dipendente.

Assicurare.

IL CAPO DEL SERVIZIO TU




MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
UFFICIO V

Polichio

Roma, 14 GEN. 2011


20650/11/13/A



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0004016 A-3.1.15
del 24/01/2011

Prot. *285*

(Seguilo nota prot. n. DFP 0052442 P-J, 2. 2, 1 del 24/11/2010)



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche
amministrazioni
Servizio per i procedimenti negoziali per il
personale ad ordinamento pubblicistico

ROMA

All' Agenzia delle entrate

ROMA

OGGETTO: Trattamento economico di missione del personale della polizia di Stato. DPR n. 164/2002 - art. 7, commi 6 e 9, Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario e mancato pasto. Quesito.

Con la nota sopra evidenziata codesto ufficio ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al quesito posto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno relativamente al trattamento contributivo e fiscale del rimborso forfetario della missione erogato in alternativa al trattamento ordinario e del rimborso dell'equivalente del pasto nel caso di mancata fruizione dello stesso per motivi di sen'izio (art. 7, commi 6 e 9, del DPR 18 giugno 2002, n. 164).

In particolare, il citato Dipartimento fa presente che i predetti emolumenti "non sono stati assoggettati a contribuzione e non sono stati considerati imponibili fiscalmente in considerazione che si ritiene abbiano natura di rimborso e non debbano essere considerati reddito di lavoro dipendente".

Tale orientamento interpretativo, adottato da tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza - Difesa in seguito a una riunione informale tenutasi nell'anno 2002, è stato contestato da alcuni funzionari dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica nei corso di verifiche effettuate presso le Prefetture - UTG e/o Uffici amministrativo-contabili delle Questure nonché al competente Ufficio del Corpo della Polizia Penitenziaria di Potenza, secondo i quali - in base a quanto disposto

nell'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 91.7 del 1986 e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (Circ. n. 326 del 1997 e Ris. N. 143/E del 2002) - gli emolumenti in questione concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente al netto della franchigia prevista dalle vigenti disposizioni.

Ciò posto, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di conoscere "se gli emolumenti in argomento siano da considerarsi reddito di lavoro dipendente e quindi assoggettabili alle trattenute contributive e fiscali per la parte eccedente la franchigia prevista dalle disposizioni vigenti e in caso affermativo se il recupero della contribuzione e dell'imposta debba essere effettuato a partire dall'entrata in vigore del DPR 164 del 2002."

Al riguardo, fermo restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di interpretazione della normativa fiscale, si formulano le seguenti osservazioni.

L'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al DPR n. 917 del 1986, detta le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente stabilendo, al comma 1, il principio generale secondo cui concorrono a formare il reddito imponibile a capo al dipendente le somme e i valori dallo stesso percepiti in relazione al rapporto di lavoro subordinato, salvo le specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione previste nei commi successivi.

In relazione all'argomento di cui trattasi, tra le ipotesi di esclusione totale o parziale dal reddito imponibile, rileva il comma 5 del citato articolo 51 laddove è indicato il trattamento tributario riservato all'indennità di trasferta o di missione e al rimborso delle relative spese sostenute dal dipendente in occasione della trasferta o missione effettuata al di fuori del territorio comunale. In particolare, il citato comma 5 distingue tre sistemi di tassazione, l'uno alternativo all'altro, che - come precisato nella circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 - possono essere sintetizzati nel seguente modo:

1. indennità forfetaria. in tale sistema sono escluse dall'imponibile l'indennità erogata fino a un importo pari a euro 46,48 al giorno, elevato a euro 77,47 per le trasferte o missioni all'estero, nonché le spese di viaggio e di trasporto analiticamente documentate;
2. rimborso misto. Tale sistema di tassazione prevede che gli importi giornalieri (euro 46,48 per le trasferte o missioni all'interno del territorio italiano ovvero euro 77,47 per le trasferte o missioni effettuate all'estero) esclusi dal reddito imponibile siano ridotti, rispettivamente, di uno o di due terzi qualora - unitamente all'indennità - siano rimborsate analiticamente solo le spese di vitto o di alloggio ovvero sia le spese di vitto che quelle relative all'alloggio. Anche in questo sistema il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenute dal dipendente sono integralmente escluse dal reddito imponibile qualora analiticamente documentate. La disciplina del rimborso misto si

applica anche nel caso in cui, oltre all'indennità, siano forniti al lavoratore gratuitamente il vitto e/o l'alloggio;

3. rimborso analitico. In questo caso non concorre a formare il reddito imponibile il rimborso di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute dal dipendente nonché - entro il Limite di euro 15,49 elevato a euro 25,82 per le trasferte o missioni all'estero - il rimborso di ulteriori spese (ad esempio, la lavanderia, le mance, il telefono) anche non documentabili sempreché analiticamente attestate dal dipendente medesimo.

Per completezza espositiva, si fa presente che le indennità e i rimborsi delle spese erogati in occasione delle trasferte o missioni effettuate all'interno del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ciò posto, lo base alla delineata disciplina fiscale, si ritiene che gli emolumenti in questione (rimborso forfetario della missione erogato in alternativa al trattamento ordinario e dei rimborso dell'equivalente del pasto nel caso di mancata fruizione dello stesso per motivi di servizio (art. 7, commi 6 e 9, del DPR 18 giugno 2002, n. 164) costituiscano reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede i limiti di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente indicati nell'articolo 51, comma 5, del citato Tuir.

Si fa presente, infine, che la predetta disciplina è vigente dal 1° gennaio 1998 a seguito della riforma del reddito di lavoro dipendente attuata con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi
